



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 5 del 16 febbraio 2016

- 1) Le news di Febbraio
- 2) Scadenza Certificazione degli utili distribuiti nel 2015
- 3) Ravvedimenti su versamenti omessi o tardivi: le nuove misure delle sanzioni
- 4) Aliquote contributive Inps per artigiani, commercianti e iscritti a gestione separata
- 5) Aumento dell'aliquota per contribuzione Enasarco 2016
- 6) Riduzione Imu e Tasi – registrazione comodati in corso

1) Le news di Febbraio

Ammortamento al 140% per i veicoli immatricolati a "Km 0"

La Legge 208/2015 ha introdotto i super-ammortamenti. Suddetti sono finalizzati ad incentivare gli investimenti attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto prevedendo un incremento del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile Irepf/Ires. La circolare n.2 del 26/01/2016 di Assilea (Associazione Italiana Leasing) precisa la possibilità per autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a "Km 0" di beneficiare del citato super-ammortamento.

Credito d'imposta per spese di riqualificazione e di accessibilità degli alberghi

Il credito di imposta del 30% riguardante le spese per la ristrutturazione e la riqualificazione degli alberghi, così come previsto dall'articolo 10 del D.L. 83/2014, dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo transitando per il modello F24. Quest'ultimo dovrà essere presentato attraverso i canali Entratel e Fisconline, pena il rifiuto del versamento.

Interessi di mora nelle transazioni commerciali

Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha comunicato gli interessi di mora da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali per il periodo che intercorre dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016. Il saggio di interesse, al netto degli otto punti percentuali è pari allo 0,05%, mentre il tasso effettivo è, dunque, pari al 8,05%.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Si ricorda che gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (in assenza del termine di pagamento si dovrà far riferimento al termine legale di 30 giorni).

Tabelle chilometriche ACI

L'Agenzia delle Entrate con comunicato G.U. n.27 del 03/02/2016 comunica il riscontro di errori nell'attribuzione del *fringe benefit* 2016 riguardante alcuni veicoli a benzina- GPL fuori produzione. E' stata, pertanto, ripubblicata la tabella nazionale dei costi chilometrici.

2) Scadenza Certificazione degli utili distribuiti nel 2015

Scade il 29 febbraio 2016 la Certificazione degli utili distribuiti nel 2015. Entro tale data dovranno essere rilasciati i documenti di erogazione, distribuzione e numerazione delle somme dai soggetti che hanno erogato:

- Utili derivanti da partecipazioni in società di investimento immobiliare (quotate o non quotate) soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- Proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- Interessi dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 TUIR;
- I registri previsti dalla normativa Iva.

o che hanno distribuito:

- Riserve di utili;
- Riserve di capitale.

La certificazione avverrà attraverso l'apposito modello CUPE pubblicato dall'agenzia delle entrate sul proprio sito.

Non devono essere certificati:

- Utili e proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, previsto agli articoli 27 e 27 ter del DPR 600/1973;
- Utili e proventi riguardanti partecipazioni detenute in ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del D.Lgs 461/1997.

3) Ravvedimenti su versamenti omessi o tardivi: le nuove misure delle sanzioni

E' stato modificato in modo significativo il ravvedimento operoso che, dal 2016, prevede la riduzione della sanzione al 15% nei 90 giorni successivi alla scadenza.

Nella tabella che segue riassumiamo le riduzioni delle sanzioni previste all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Lettera articolo 13 D.Lgs 472/1997	Violazione	Ravvedimento	Riduzione sanzione a	Tipologia di tributo su cui è applicabile
a)	Versamento tardivo del tributo	Entro 30 giorni dalla scadenza	1/10	Tutti
a-bis)	Qualsiasi violazione	Entro 90 giorni da termine presentazione dichiarazione	1/9	Tutti
b)	Qualsiasi violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione	1/8	Tutti
b-bis)	Qualsiasi violazione	Entro termine presentazione dichiarazione successiva	1/7	Esclusivamente per tributi gestiti dall'agenzia delle entrate
b-ter)	Qualsiasi violazione	Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione	1/6	
b-quater)	Qualsiasi violazione	Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione	1/5	
c)	Presentazione tardiva della dichiarazione	Entro 90 giorni da scadenza ordinaria	1/10	Tutti

Con la riduzione della sanzione al 15%, risulta necessario mostrare la nuova scansione temporale per il ravvedimento operoso relativa al solo caso di ravvedimento per sanare ritardi o parziali versamenti:

Momento ravvedimento	Sanzione applicabile	Riduzione per ravvedimento	Riduzione sanzione per ravvedimento
Entro 15 giorni	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15^ al 30^	15%	1/10	1,5%
Dal 31^ al 90^	15%	1/9	1,67%
Dal 91^ al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
Entro il termine della presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%
Oltre il termine della dichiarazione successiva	30%	1/6	5%

Si ricorda alla clientela di Studio che il tasso di interesse legale da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti nell'ambito del ravvedimento operoso, dal 1 gennaio 2016, risulta essere ridotto allo 0,2%.

Il tasso da applicare sarà quello in vigore per i singoli periodi:

- 0,5% → fino al 31/12/2015;
- 0,2% → dal 1 gennaio 2016 fino al giorno del versamento incluso.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

4) Aliquote contributive Inps per artigiani, commercianti e iscritti a gestione separata

Artigiani e commercianti

Le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, così come previsto dall'articolo 24, comma 22 del D.L. 201/2011, verranno incrementate prima di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali sino a raggiungere il 24%. Pertanto nel 2016 le aliquote contributive saranno pari al 23,1%.

Le aliquote applicabili nel 2016 sono le seguenti:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto con età inferiore a 21 anni	20,10%	20,19%
Soggetto con età superiore a 21 anni	23,10%	23,19%
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps	11,55%	11,60%

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore a 21 anni	3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)	3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)
Soggetto di età non superiore a 21 anni	3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)	3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2016 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore a 21 anni	Fino a 46.123,00	23,10%	23,19%
	Da 46.123,00	24,10%	24,19%
Soggetto di età non superiore a 21 anni	Fino a 46.123,00	20,10%	20,19%
	Da 46.123,00	21,10%	21,19%

Per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.

I termini per il versamento, con modello F24, del saldo per il periodo di imposta 2015 e degli acconti per il periodo di imposta 2016 sono:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- L'eventuale saldo per il 2015 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);
- Il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
- I quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del:
 - ✓ 16 maggio 2016;
 - ✓ 22 agosto 2016;
 - ✓ 16 novembre 2016;
 - ✓ 16 febbraio 2017.

Gestione separata Inps

Sono soggetti alla gestione separata Inps:

- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Collaboratori occasionali;
- Venditori porta a porta;
- Associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- Soci amministratori di Srl che svolgono attività commerciale;
- Lavoratori autonomi privi di cassa.

L'articolo 1, comma 203, L. 208/2015 ha confermato l'aliquota contributiva del 27% (a cui si aggiunge lo 0,72%) per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Le aliquote sono le seguenti:

		2015	2016
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	27,72%	27,72%
	Non titolare di partita Iva	30,72%	31,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		23,5%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro. Di seguito si mostrano le percentuali in vigore:

- Professionisti → con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, nei termini previsti per i versamenti Irpef. Suddetta è completamente a carico del professionista ad eccezione della possibilità di rivalersi in fattura sul cliente per il 4%;
- Collaboratori → dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 sul committente);
- Associati → associante, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso (55% sull'associante e 45% a carico dell'associato).

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

5) Aumento dell'aliquota per contribuzione Enasarco 2016

I contributi Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute ad agenti o rappresentanti di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagati e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote seguiranno il seguente andamento:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16%	16,5%	17%

Se gli agenti operano in Società, il massimale si intende riferito a quest'ultima e non ai singoli soci. Quindi, il contributo dovrà essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

L'aliquota appena citata graverà per il 50% sull'agente e per il restante 50% sulla casa mandante comportando, nel momento dell'addebito in fattura della provvigione, una detrazione del 7,55%.

Per i soggetti che svolgono esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (Snc, Sas), i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale e massimale.

Massimali provvigionali

Le aliquote devono essere conteggiate fino al raggiungimento dei seguenti massimali provvigionali:

Periodo	Plurimandatario	Monomandatario
2015	25.000	37.500

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunicata, anche se su di essa non verrà calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile.

Minimali di contribuzione

Per determinare i minimali bisogna considerare:

- Principio di produttività → il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- Principio di frazionabilità → il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale

importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

Il versamento dei contributi va effettuato entro il ventesimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ogni trimestre. Le scadenze, per l'anno 2016, saranno le seguenti:

Trimestre	Scadenza
Primo trimestre	20 maggio 2016
Secondo trimestre	20 agosto 2016
Terzo trimestre	20 novembre 2016
Quarto trimestre	20 febbraio 2017

6) Riduzione Imu e Tasi – registrazione comodati in corso

La Legge di Stabilità ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile dell'imposta (applicazione sia per Imu che per Tasi) in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari. Per poter accedere a tal riduzione, è richiesto che il contratto di locazione sia registrato (si faccia riferimento alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 01/2016/CC b del 28 gennaio 2016). Per i comodati verbali già in corso, la registrazione può avvenire entro il prossimo 1 marzo 2016.

Requisiti

Per poter accedere alla riduzione si devono possedere i seguenti requisiti:

1. La destinazione abitativa non deve essere di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9)
2. Il comodato deve riguardare parenti in linea retta entro il primo grado;
3. Il comodatario usa l'immobile quale propria abitazione principale;
4. Il comodante deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
5. Il comodante non deve possedere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, ad eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
6. Il contratto di comodato deve essere registrato (registrazione avviene con il pagamento dell'imposta di registro di 200 euro).

Il contratto di comodato, in sé, non richiede forma scritta. Tuttavia, per poter accedere all'agevolazione si avrà che:

- I contratti redatti in forma scritta nel 2016 avranno termine di registrazione di 20 giorni. Pertanto, per sfruttare la riduzione per tutto il 2016, il contratto deve essere stato formato in forma scritta entro lo scorso 16 gennaio, quindi registrato entro il successivo 5 febbraio. Per contratti stipulati e registrati successivamente, la riduzione potrà essere applicata solo da quel momento in avanti;
- I contratti di comodato redatti in forma verbale dovranno essere registrati al fine di poter beneficiare della riduzione in commento. Il MEF ha, peraltro, affermato che, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/00), sarà

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

possibile procedere alla registrazione di tali contratti entro il prossimo 1 marzo 2016. La registrazione entro tale termine consente di ottenere la riduzione al 50% di Imu e Tasi sin dal mese di gennaio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it